

24/3/49

*Il Ministro Segretario di Stato*

PER I LAVORI PUBBLICI

Div: 23 n°692

VISTE il D.L.L. 1° marzo 1945, n°154, ed il D.L. 17 aprile 1948, n°740, recanti norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

VISTO il D.M. del 2 novembre 1945, n°1304 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 1945, n°138), con il quale il Comune di Terni venne incluso nel III elenco dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione;

VISTO il piano di ricostruzione di detto abitato, redatto dall'architetto Mario Ridolfi, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 10 maggio 1947, n°28, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Terni nella seduta del 16 novembre 1948;

CONSIDERATO che detto piano è stato regolarmente depositato e pubblicato per la prescritta durata di 15 giorni, dall'11 al 26 agosto 1947, durante i quali sono state presentate le seguenti 25 opposizioni:

- 1) - Sconocchia Mariano; 2) Marsiliani Sante; 3) Gabrielli Renato, Alfio, Elvezia e Tito; 4) Nevi Ennio; 5) Nanni Francesco ed altri;
- 6) Babocchi Fernando; 7) Liberotti Gilberto; 8) Tarchi Mario;
- 9) Castellani Nosledo ed altri; 10) Cerquetelli Elda ed Emma;
- 11) Montani Argelinda; 12) Mattiangeli Adalberto; 13) Calca Carlotta ved. Pozzi; 14) Tazza Renzo; 15) Tanchi Amelia; 16) Paolucci Alessandro ed altri; 17) Della Luna Ulderico; 18) Bibiani Augusto;
- 19) Sconocchia Alberto; 20) Pozzi Angelo e Rocchi Amelia; 21) Sopranzi Nardina; 22) Sconocchia Maria ved. Bifani; 23) Tazza Umbro;
- 24) Eredi Nanni Enrico; 25) Sampaolesi Ennia;

VISTE le controdeduzioni del Comune in merito alle predette

opposizioni;

VISTE le seguenti quattro opposizioni presentate fuori termini a questo Ministero:

1) Fognoli Luigi Filippo; 2) Gabrielli Renato ed altri; 3) Mattiangeli Adalberto; 4) Locatelli Ottavia;

VISTO il voto 11 maggio 1948, n°62 del Comitato Tecnico-Administrativo del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per l'Umbria;

VISTO il voto 31 gennaio 1949, n°3198/147, del Consiglio Superiore dei LL.PP.;

CONSIDERATO che si deve stralciare la zona compresa tra via Francesco Mancini - via Vittorio Emanuele - Piazza S. Pietro - Piazza dei Carrara - chiesola S. Agape - via dell'Ospedale - via del Tribunale e via Giordano Bruno, circoscritta con linea a tratto e punto ad inchiostro rosso sulla planimetria generale in scala 1:1000 del piano di ricostruzione, per essere sottoposta a nuovo studio, poichè un tratto della nuova arteria est-ovest, e precisamente quello che parte dall'imbocco di via Mancini, deve essere rettificato per l'eccessivo cambiamento di direzione che da esso deriva, tenuto conto dell'importanza che l'arteria stessa assumerà in conseguenza di un prevedibile rilevante traffico.

CONSIDERATO che è da stralciare la fascia compresa tra le mura antiche e la via Aurelio Saffi nel tratto tra via Dessio Massimo e via Plinio il giovane, perchè deve essere vincolata a zona verde, giusta le previsioni del piano regolatore 1937 richiamate dalla Soprintendenza ai Monumenti ed alla Galleria dell'Umbria;

RITENUTO che non vi è luogo a provvedere nei riguardi del ricorso Mattiangeli Adalberto, perchè riguarda proprietà ricadenti nella zona la cui sistemazione deve essere ristudiata a seguito del precedente considerando relativo, fra l'altro, e migliore orientamento della nuova arteria est-ovest;

RITENUTO che non vi è luogo, del pari, a provvedere per la opposizione Sampaolesi Ennia, perchè la sua proprietà (mappale 285)

non è toccata dal nuovo allineamento di via Silvestri impugnato dalla ricorrente;

RITENUTO che non vi è luogo a provvedere per i sottoelencati ricorsi, perchè riflettono soluzioni di piano regolatore: Babocchi Fernando; Tarchi Mario; Sopranzi Nardina;

RITENUTO che sono da respingere i seguenti ricorsi, perchè motivati da interessi privati contrastanti con le finalità del piano:

Sconochhia Mariano; Marsiliani Sante; Gabrielli Renato, Alfio, Elvezia e Tito; Nevi Ennio; Nanni Francesco ed altri; Liberotti Gilberto; Castellani Nosledo ed altri; Cerquetelli Elda ed Emma; Montani Argelinda; Calca Carlotta ved. Pozzi; Tazza Renzo; Tanchi Amelia; Paolucci Alessandro ed altri; Della Luna Ulderico; Bibiani Augusto; Sconochhia Maria ved. Bifani; Tazza Umbro; Eredi Nanni Enrico;

RITENUTO che sono da respingere i seguenti ricorsi, in quanto giunti fuori termine direttamente a questo Ministero: Fognoli Luigi Filippo; Locatelli Ottavia ;

RITENUTO che non vi è luogo a provvedere per i ricorsi egualmente giunti fuori termine direttamente a questo Ministero da parte dei predetti Gabrielli Renato ed altri; Mattiangeli Adalberto; dato che identici ricorsi già erano stati presentati tempestivamente in sede di pubblicazione del piano e per essi è stato come sopra deciso;

CONSIDERATO che le norme edilizie annesse al piano sono atte ad assicurare la buona esecuzione del piano stesso;

D E C R E T A :

Art. 1°) - Con declaratoria di non luogo a provvedere per le

opposizioni: Mattiangeli Adalberto, Babocci Fernando, Tarchi Mario, Soptanzi Nardina; Sampaolesi Ennia; -----

- respinte le opposizioni Sconocchia Mariano, Marsiliani Sante, Gabrielli Renato, Alfio, Elvezia e Tito, Nevi Ennio, Nanni Francesco ed altri, Liberotti Gilberto, Castellani Nosledo ed altri, Cerquetelli Emma ed Elda, Montani Argelinda, Calca Carlotta ved. Pozzi, Tazza Renzo, Tanchi Amelia, Paolucci Alessandro ed altri, Della Luna Ulderico, Bibbiani Augusto, Sconocchia Alberto, Pozzi Angelo e Rocchi Amelia, Sconocchia Maria ved. Bifani, Tazza Umbro, Eredi Nanni Enrico, Fongoli Luigi Filippo, Locatelli Ottavia;-----

- con declaratoria di non luogo a provvedere per i ricorsi ripetuti dai predetti Gabrielli Renato ed altri e Mattiangeli Adalberto direttamente inviati a questo Ministero; -----

E' approvato, con le prescrizioni di cui alle premesse, il piano di ricostruzione di Terni, vistato dal sottoscritto in una planimetria 1:5000 e ventiquattro planimetrie 1:1000.

Art. 2°) - Sono approvate e rese esecutorie le norme edilizie annesse al piano, anche esse vistate dal sottoscritto.-----

Art. 3°) - Per l'esecuzione di detto piano è assegnato il termine di due anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, li 24 MAR. 1949

IL MINISTRO

